




PGT

Piano del Governo del Territorio

Norme tecniche di attuazione (NTA)





Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e Lavori pubblici

PIANO del GOVERNO del TERRITORIO

Norme tecniche di attuazione

Ottobre 2012

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

dott. Dario DANESE Direttore centrale ing. Luciano AGAPITO Vice Direttore centrale

Il documento è stato redatto dal Gruppo di progettazione istituito con Decreto del Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici del 30/08/2011 n. 1658 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale dd. 26/05/2011, n.1012

Responsabile del progetto	arch. Andrea BATTISTONI			
	Servizio pianificazione territoriale			
Coordinamento delle attività di	arch. Andrea BATTISTONI			
pianificazione territoriale	Servizio pianificazione territoriale			
Coordinamento dei sistemi	arch. Erika KOSUTA			
territoriali locali	Servizio pianificazione territoriale			
Coordinamento procedura	ing. Giulio PIAN			
V.A.S.	Servizio pianificazione territoriale			
Collaboratori	ing. Barbara CECCHINI			
Tecnico-Amministrativi	geom. Cristina COLUSSI			
	arch. Daniel JARC			
	arch. Alice MARTINELLI			
	dott. Enrico MONTI			
	arch. Elettra PITACCO			
	pianif. terr. Emanuela SNIDARO			
	dott. Luca SUSSICH			
	ing. Nicola TRIPANI			
	arch. Pierpaolo ZANCHETTA			
	Servizio pianificazione territoriale			
Conculanti	Università degli Ctudi di Triesta - consulente per l'applici economica territoriale			
Consulenti	Università degli Studi di Trieste – consulente per l'analisi economico-territoriale Università degli Studi di Udine – consulente per gli aspetti di analisi metodologica			

SOMMARIO

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art 1 Finalità e principi del PGT
- Art 2 Definizioni
- Art 3 Natura ed elementi costitutivi del PGT
- Art 4 Il PGT e il livelli di pianificazione
- Art 5 Rapporto tra pianificazione generale e pianificazione di settore

TITOLO II – LA CARTA DEI VALORI (CDV): SALVAGUARDIA, VOCAZIONI E OPPORTUNITA' DEI VALORI COMPLESSI

- Art 6 Finalità della Carta dei valori
- Art 7 Componenti territoriali
- Art 8 Ambiti dei sistemi di valore complesso
- Art 9 I valori strutturali di livello regionale
- Art 10 Indirizzi e criteri per il mantenimento e la valorizzazione dei valori strutturali di livello regionale nei piani struttura di area vasta

TITOLO III – IL DOCUMENTO TERRITORIALE STRATEGICO REGIONALE (DTSR) CAPO I L'assetto territoriale del PGT

- Art 11 La piattaforma territoriale regionale
- Art 12 I sistemi territoriali locali (STL) e l' area vasta
- Art 13 L'individuazione dei sistemi territoriali locali
- Art 14 Il piano struttura di area vasta
- Art 15 Ambiti degli strumenti di pianificazione: criteri di individuazione

CAPO II La rete policentrico insediativa

- Art 16 Finalità e componenti della rete policentrico insediativa
- Art 17 Poli di primo livello e poli minori
- Art 18 Centri storici
- Art 19 Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nei piani struttura di area vasta

CAPO III La rete ecologico ambientale

- Art 20 Finalità e componenti della rete ecologico ambientale
- Art 21 Componenti del progetto della rete ecologica regionale
- Art 22 Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nei piani struttura di area vasta
- Art 23 Bilancio di sostenibilità territoriale

Art 24 Regimi di tutela vigenti

CAPO IV La rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità

Art 25 Finalità e componenti della rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità Art 26 Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nei piani struttura di area vasta

TITOLO IV Norme transitorie

Art 27 Norme transitorie

TITOLO I – NORME GENERALI

Art 1. Finalità e principi del PGT

- 1. Le presenti disposizioni, in attuazione della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 recante "Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione", determinano i contenuti del Piano del governo del territorio (di seguito PGT) quale strumento di programmazione e pianificazione territoriale regionale e stabiliscono gli indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati.
- Gli indirizzi prefigurano la condotta progettuale da seguire e le tematiche territoriali che devono essere necessariamente affrontate ed argomentate nella predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale al fine di uniformarli e renderli coerenti ai contenuti del PGT.
- 3. Il PGT, nell'ottica di una visione strategica del territorio regionale basata su una struttura policentrica territoriale e sviluppata in sede di pianificazione di area vasta, , contribuisce a:
- favorire la coesione sociale e promuovere i valori del territorio con le regioni contermini ed il contesto europeo;
- sviluppare il territorio ed i sistemi e socioeconomico della regione, anche favorendo politiche di contenimento e difesa del suolo;
- individuare le parti del territorio maggiormente rappresentative dell'identità territoriale;
- tutelare le biodiversità e la qualità dello spazio rurale ed urbano del territorio, anche al fine del perseguimento della sostenibilità ambientale;
- migliorare la qualità della vita e l'integrazione territoriale dei servizi in un'ottica di efficienza e di perequazione.

Art 2. Definizioni

- 1. Ai fini dell'attuazione del PGT si intende per:
- a) piattaforma territoriale regionale: il sistema delle tre reti fisico funzionali che si integrano nel contesto regionale e di seguito denominate:
- 1) la rete policentrico insediativa,
- 2) la rete ecologico ambientale,
- 3) la rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità.
- b) sistema territoriale locale (STL): il bacino di area vasta ottimale individuato dal PGT in base alle relazioni della vita quotidiana ed alle vocazioni che lo identificano, mettendo in relazione il sistema della "piattaforma territoriale" di livello regionale e il sistema locale del singolo comune.
- c) area vasta: l'unità minima territoriale che si connota per identità territoriale, relazionale e
 processuale e che ricomprende l'insieme dei comuni che operano in sinergia su un polo di
 primo livello alla quale viene conferita la funzione di pianificazione dell'area vasta;
- d) polo di primo livello: centro insediativo identificabile per dimensione spaziale e caratterizzato

- da una o più funzioni strategiche o da servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità;
- e) polo minore: centro insediativo identificato a livello regionale in funzione ai valori storicoambientali o alle specializzazioni e vocazioni funzionali.
- f) progetto di territorio: strumento funzionale a dare attuazione agli obiettivi del documento territoriale strategico regionale in uno o più ambiti di area vasta.
- g) bilancio ambientale: valutazione dello stato dell'ambiente basato su un insieme di indicatori aggiornabile e implementabile periodicamente, nell'ambito delle attività di monitoraggio del PGT e della pianificazione strutturale, in funzione di nuovi dati, dinamiche territoriali e tecnologie informatiche.

Art 3. Natura ed elementi costitutivi del PGT

- 1. Il PGT è uno strumento di supporto per l'attività di governo del territorio della Regione avente natura d'indirizzo, di inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale sostenibile, che mira a rendere coerente la visione strategica della programmazione generale con il contesto fisico, ambientale, culturale ed economico.
- L'assetto territoriale del PGT si fonda sull'integrazione sostenibile delle tre reti fisico funzionali principali che creano il sistema della Piattaforma territoriale regionale e che sono:
- la rete policentrico insediativi strategica,
- la rete ecologico ambientale,
- la rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità.

3.Il PGT è costituito da:

- a) Relazione di analisi del territorio regionale, che descrive gli ambiti fisici e socioeconomici, ambientali, culturali, insediativi ed infrastrutturali del territorio, nonché le relative criticità e potenzialità e prefigura lo scenario di sviluppo territoriale della Regione, definisce i criteri metodologici ai fini del riconoscimento dei STL;
- b) Carta dei valori (CDV), che detta criteri ed indirizzi per individuare nell'ambito di area vasta:
- le emergenze a livello regionale che coinvolgono l'identità ambientale, sociale e culturale del territorio, nonché le componenti economiche che lo qualificano sotto il profilo dello sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle tradizioni locali nel rispetto della sostenibilità regionale;
- i valori fondamentali della Regione da tutelare in sede di copianificazione di area vasta, in d'intesa con i soggetti territorialmente competenti.
- c) Documento territoriale strategico regionale (DTSR) composto da:
- le strategie ed i programmi della politica territoriale regionale, gli obiettivi principali e le azioni per il governo del territorio della regione, individuando i Progetti di territorio di interesse regionale;
- l'organizzazione territoriale in STL, quali ambiti di pianificazione territoriale di area vasta e di attivazione di processi di sviluppo locale, in cui si attuano i Progetti di territorio e la Carta dei valori.

- d) Cartografia;
- e) Norme tecniche di attuazione (NTA);
- f) Rapporto ambientale (RA) relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il quale individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano può avere sui vari aspetti ambientali.

Art 4. Il PGT e il livelli di pianificazione

- 1. Il PGT costituisce lo strumento di riferimento per il governo del territorio che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, indica gli indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione ai diversi livelli.
- 2. Il PGT rappresenta il quadro di coerenza per le pianificazioni settoriali ed i piani struttura di area vasta che pertanto, debbono essere coerenti con il PGT.
- 3. Al fine di garantire una corretta interpretazione degli indirizzi del PGT ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati, la Giunta Regionale predispone linee guida su tematiche specifiche quali, tra l'altro:
- valutazione ambientale strategica;
- perequazione territoriale e compensazione territoriale;
- aree produttive ecologicamente attrezzate;
- -monitoraggio dell'attuazione del piano.

Art 5. Rapporto tra pianificazione generale e pianificazione di settore

- 1. I piani di settore sono predisposti ed approvati nel rispetto delle previsioni dei piani sovraordinati, degli obiettivi strategici e delle scelte del piano generale del medesimo livello di pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi prestazionali di settore stabiliti dalla pianificazione generale.
- 2. I piani di settore, in applicazione di leggi statali e regionali, devono essere coerenti con le indicazioni del PGT dandone atto con un'apposita relazione; qualora non sia verificata la coerenza fra i due strumenti, i piani di settore possono proporre varianti al PGT, nel rispetto delle finalità e dei contenuti dello stesso.

TITOLO II - LA CARTA DEI VALORI (CDV): SALVAGUARDIA, VOCAZIONI E OPPORTUNITA' DEI VALORI COMPLESSI

Art 6. Finalità della Carta dei valori

- 1. La CDV riconosce i valori fondamentali della Regione intesi come patrimonio identitario strutturale e persegue le seguenti finalità:
 - a) garanzia della sostenibilità ambientale, della qualità territoriale e identitaria degli insediamenti;
 - b) aumento della biodiversità, rafforzamento della rete ecologica e coordinamento delle politiche ambientali con quelle di sviluppo rurale;
 - c) incremento dell'attrattività territoriale nell'ottica dello sviluppo sostenibile con il sostegno dell'innovazione e della ricerca;
 - d) valorizzazione delle produzioni tipiche, delle denominazioni protette e delle produzioni biologiche, salvaguardia e sviluppo dei territori ad alta qualità;
 - e) recupero e riqualificazione di aree paesaggisticamente compromesse e degradate e di borghi storici non utilizzati.

Art 7. Componenti territoriali

- 1. Il quadro conoscitivo della Carta dei Valori è composto da tre componenti territoriali:
 - a) Componenti territoriali storico-culturali e paesaggistiche (CARTA 8 A)
 - b) Componenti territoriali ecologiche (Carta 8 B)
 - c) Componenti territoriali delle eccellenze produttive (Carta 8 C)
- 2. Carta 8 A Componenti territoriali storico-culturali e paesaggistiche che analizzano l'aspetto storico insediativo del territorio e dei servizi culturali complementari, del paesaggio e delle emergenze archeologiche individuando gli ambiti culturali significativi.
- 3. Carta 8 B Componenti territoriali ecologiche che definiscono i livelli di tutela della rete ecologico ambientale:
 - ambito naturalistico prioritario (NAT)
 - connettivo ecologico prioritario (CON)
 - rete ecologica delle acque
 - connettivo ecologico montano
 - connettivo ecologico agricolo
- 4. Carta 8 C Componenti territoriali delle eccellenze produttive che analizzano i luoghi con un forte connotato identitario rispetto ad attività produttive d'eccellenza, a prodotti dell'economia locale, della ricerca e dello sviluppo dell'innovazione.

Art 8. Ambiti dei sistemi di valore complesso

1. All'interno del territorio concepito come valore unitario si individuano gli ambiti dei sistemi di valore complesso finalizzati a porre in relazione le tre componenti territoriali al fine di individuare i valori strutturali di livello regionale.

- 2. Gli ambiti dei sistemi complessi, sono individuati a seguito del riconoscimento dei seguenti caratteri e delle seguente interrelazioni :
- a) elevata e concentrata presenza di beni storici e naturalistici;
- b) relazioni funzionali tra centri storici, borghi storico rurali, aree archeologiche;
- c) attività economiche connesse con i territori dei patrimoni storici e dei beni naturalistici;
- d) continuità e integrità di superfici pertinenziali fluviali;
- e) relazioni tra aree archeologiche, superfici rurali e paesaggio agrario;
- f) aree di interesse storico archeologico servizi culturali;
- g) relazioni tra aree agricole specializzate, itinerari del turismo rurale e agriturismo;
- h) nuclei storici e rurali interessati da produzioni specializzate.

Art 9. I valori strutturali di livello regionale

- 1. La CDV, attraverso la formazione dei piani di area vasta, identifica i valori strutturali di livello regionale e gli elementi che rappresentano l'identità del territorio seguendo i seguenti requisiti:
- a) di rarità o unicità dei beni e delle risorse (unici o rari a livello regionale o sovraregionale, anche in rapporto allo stato di integrità sotto l'aspetto fisico e del significato),
- b) di rappresentatività intesa anche come monumentalità proprie di luoghi con significati fondativi e di riconoscimento collettivo,
- c) di sensibilità meglio espressa con il rischio (vulnerabilità) di scomparsa o di perdita del significato del bene,
- d) di vocazione dei luoghi, come naturale predisposizione a esaltare la simbolicità mediante le condizioni fisiche, i significati attribuiti, la tipicità delle attività.

Art 10. Indirizzi e criteri per il mantenimento e la valorizzazione dei valori strutturali di livello regionale nei piani struttura di area vasta

- 1. Sono indicazioni per promuovere la tutela e la valorizzazione dei valori strutturali di importanza regionale:
- a) la difesa dal rischio e dalla vulnerabilità del valore, determinate da fragilità territoriali e da deperimenti delle risorse;
- b) la riduzione di effetti negativi dovuti a fattori inquinanti e a pressioni antropiche sulle risorse naturali, ambientali e culturali;
- c) la rinaturalizzazione di ambiti inedificati degradati e compromessi;
- d) la ricostituzione naturale di ambiti trasformati e la loro riconnessione con superfici non urbanizzate;
- e) il restauro e la valorizzazione dei collegamenti storici nel quadro complessivo della valorizzazione delle aree urbane centrali e dei nuclei minori di interesse storico ambientale;
- f) la riconnettività morfologica ed ecologica nei territori interessati da strutture e infrastrutture che determinano soluzione di continuità degli ambiti agroforestali.

TITOLO III – IL DOCUMENTO TERRITORIALE STRATEGICO REGIONALE (DTSR)

CAPO I L'assetto territoriale del PGT

Art 11. La piattaforma territoriale regionale

- 1. La piattaforma territoriale regionale di cui all'art. 2 si fonda sull'integrazione sostenibile delle tre reti fisico-funzionali principali che sono:
 - la rete policentrico insediativa, corrispondente al territorio regionale urbanizzato composto da residenza, servizi e comparto produttivo;
 - la rete ecologico ambientale, che si identifica nell'insieme delle dotazioni di risorse naturalistico-ambientali del territorio regionale ed del sistema rurale;
 - la rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità, come individuata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità, delle merci e della logistica.

Art 12. I sistemi territoriali locali (STL) e l' area vasta

- 1. Il sistema territoriale locale (STL) e l'area vasta, promuovono la valorizzazione del policentrismo regionale attraverso i Piani struttura di area vasta che mirano a:
 - a) il rilancio delle capacità produttive e di una offerta integrata di servizi e delle funzioni abitative in sinergica o complementare collaborazione tra STL.
 - b) una razionale distribuzione sul territorio dell'oppurtintià di lavoro, servizi e funzioni abitative realizzata in sinergia tra gli enti gravitanti sul territorio;
 - c) la promozione di una programmazione integrata attraverso il coinvolgimento degli attori collettivi locali:
 - d) il radicamento territoriale dei progetti di sviluppo locale (territorializzazione) per il rafforzamento delle identità locali, contribuendo all'integrazione della popolazione nel territorio attraverso la gestione condivisa e controllabile delle trasformazioni da parte delle comunità locali.

Art 13. L'individuazione dei sistemi territoriali locali

- 1. Ferme restando le competenze comunali in materia di pianificazione locale, che tendono al perseguimento di uno sviluppo sostenibile della piattaforma territoriale regionale, gli ambiti degli STL sono funzionali alla realizzazione di politiche territoriali e di programmi strategici, sviluppati in armonia con i valori definiti dalla CDV, e sono tesi alla creazione di un migliore assetto di sviluppo sia territoriale che relazionale che punti sulla qualità e miri alla realizzazione di un sistema territoriale di valore.
- 2. Il PGT individua due criteri di aggregazione :
- a) fisico-funzionale: l'aggregazione avviene in considerazione dell'omogeneità morfologica del territorio, dell'identità territoriale (paesaggistico-ambientale, culturale ed etnica), delle tendenze economico-sociali consolidatesi nel tempo, dell'assetto infrastrutturale e delle vocazioni produttive;
- b) relazionale-gestionale: l'aggregazione avviene in considerazione delle relazioni e dei processi che la collettività sostiene nei confronti dell'ambito locale e in rapporto ad altri soggetti,

nonché in relazione agli ambiti per lo sviluppo dei progetti comunitari e degli obiettivi politici e strategici di governance.

- 3. Gli STL in cui sviluppare la pianificazione di area vasta devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) avere nel proprio ambito territoriale un polo di primo livello che rispetti l'Indice di Atrattività proposto dal PGT ed una offerta di servizi completa, o in alternativa la presenza di un ospedale o il collegamento alla rete ferroviaria;
- b) essere in continuità territoriale con i comuni che compongono il STL;
- c) avere in precedenza sviluppato progettualità di area vasta in forma associativa.

Art 14. Il piano struttura di area vasta

- 1. Il Piano struttura di area vasta è in coerenza con gli indirizzi del PGT, si predispone ai sensi della VAS e definisce il quadro strutturale e di analisi di approfondimento delle tre reti che formano la Piattaforma territoriale, in particolare:
 - a) assume e specifica gli obiettivi del PGT, attua gli indirizzi contenuti nel DTSR e nelle NTA;
 - b) individua il dimensionamento della capacità insediativa, le direttrici di sviluppo delle principali destinazioni territoriali delle aree edificabili, l'assetto delle attrezzature e delle infrastrutture, l'uso e la tutela dei beni immobili naturali, archeologici, artistici e storici;
 - c) identifica i valori strutturali di livello regionale in sede di copianifcazione di area vasta nel rispetto dei criteri di rarità unicità, di rappresentatività, sensibilità e di vocazione definiti nella CDV.
- 2. Ai piani struttura di area vasta è attribuito anche il compito di:
 - a) coordinare le politiche territoriali favorendo le relazioni che privilegiano le potenzialità specifiche dei diversi territori;
 - b) dimostrare il livello di perseguimento degli obiettivi definiti in sede di VAS, in ragione dei caratteri dei diversi territori, nonché le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettati nella pianificazione locale.
 - c) recepire ed approfondire, in sede di valutazione ambientale, le indicazioni dei piani struttura di area vasta a livello di pianificazione locale e quantificare le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definire gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.
- 3. Il piano struttura di area vasta è composto dai seguenti elaborati:
 - a) relazione e cartografia di analisi;
 - b) relazione di progetto;
 - c) carta di assetto strutturale del territorio alla scala 1:25.000 ed eventuali specificazioni a scala maggiore;
 - d) rapporto ambientale;
 - e) norme di attuazione.
- 4. La relazione e la cartografia di analisi contengono:
 - a) l'assetto idrogeologico;
 - b) i valori ecologico ambientali;
 - c) i valori storico-culturali e paesaggistici;
 - d) ricognizione e valutazione degli aspetti socio-economici e demografici relativi alle seguenti componenti territoriali:
 - d.1) produttivività e densità imprenditoriale;
 - d.2) risorse primarie;
 - d.3) dotazione insediativa e dei servizi;
 - d.4) dotazione infrastrutturale ed accessibilità;
 - d.5) attrattività turistica;

- d.6) ricerca ed innovazione.
- 5. La relazione di progetto comprende:
- a) la definizione degli obiettivi e delle azioni in coerenza con il DTSR con particolare riferimento ai Progetti di territorio;
- b) le direttive sul dimensionamento della capacità insediativa;
- c) le direttrici di sviluppo delle tre reti fisico-funzionali della piattaforma territoriale regionale;
- d) la proposta dei valori strutturali di livello regionale che rappresentano l'identità del territorio nella Carta dei valori.
- 6. La carta di assetto strutturale del territorio definisce la rappresentazione schematica delle strategie di piano raccordate con il PGT e in coerenza con le tre reti fisico-funzionali della piattaforma regionale individuando i seguenti ambiti territoriali:
 - a) suoli destinati all'urbanizzazione (rete policentrico insediativa)
 - b) suoli non urbanizzati (rete ecologico ambientale)
 - c) armatura infrastrutturale ed energetica (rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità)
- 7. Il rapporto ambientale è elaborato contestualmente al piano struttura di area vasta ed è parte integrante dello stesso, sviluppa i contenuti di cui all'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. in coerenza con le indicazioni e la informazioni contenute nel Rapporto ambientale del PGT.
- 8. Le norme di attuazione definiscono:
 - a) il grado di cogenza e di invariabilità dei contenuti della carta dell'assetto strutturale del territorio;
 - b) le direttive e le prescrizioni per l'assetto territoriale a livello locale in coerenza con il PGT.

Art 15. Ambiti degli strumenti di pianificazione: criteri di individuazione

- 1. il piano struttura di area vasta individua gli ambiti territoriali in relazione ai seguenti criteri:
- a) SUOLI DESTINATI ALL'URBANIZZAZIONE
- a.1) Gli elementi costitutivi riguardano contesti urbani in cui vi è compresenza equilibrata di funzioni compatibili, afferenti al patrimonio culturale meritevole di tutela (centri e tessuti storici, nuclei antichi), contesti più recenti consolidati, ambiti per insediamenti periurbani da completare o riorganizzare con l'individuazione prioritaria di aree dimesse o da riqualificare.
- a.2) I suoli destinati all'urbanizzazione includono le dotazioni territoriali costituite da poli funzionali dei servizi e delle attrezzature collettive, nonché da altri impianti, ancorché non strettamente connessi alla quantificazione dello standard minimo.
- a.3) Componente funzionale ulteriore è quella degli ambiti specializzati per attività produttive e per il terziario, ove si concentrano e si sviluppano le attività economiche, di servizio e di ricerca, commerciali, industriali e l'offerta turistica.
- b) SUOLI NON URBANIZZATI

- b.1) Gli elementi costitutivi riguardano areali a carattere paesaggistico, naturalistico ed agricolo da assoggettare a tutela e contesti preminentemente vocati all'utilizzo agro-forestale sostenibile.
- b.2) Comprendono ambiti del sistema forestale delle aree protette, della rete Natura 2000 e altre individuazioni territoriali per le quali la risorsa naturale richiede una valorizzazione ed una salvaguardia.
- b.3) La vocazione all'utilizzo dello spazio rurale sotto il profilo produttivo, distingue il territorio in ambiti ad alta produttività (competitività di aziende strutturate), dediti allo sfruttamento forestale o alla zootecnia in quota, di interesse agricolo-paesaggistico (integrazione dell'ambiente con l'azione trasformativa del suolo), a carattere periurbano (verde di protezione a cintura dei centri abitati).
- b.4) Nei suoli non urbanizzati è promosso il riuso del patrimonio rurale esistente.

c) ARMATURA INFRASTRUTTURALE ED ENERGETICA

c.1) Gli elementi costitutivi riguardano infrastrutture puntuali, lineari ed areali per la mobilità, i trasporti, l'approvvigionamento idrico ed energetico e comunque attinenti a servizi e funzioni di livello strategico nell'ambito del territorio regionale.

CAPO II La rete policentrico insediativa

Art 16. Finalità e componenti della rete policentrico insediativa

- 1. Il PGT assume la definizione della rete policentrica regionale come obiettivo strategico e strutturante del territorio regionale urbanizzato, della residenza, dei servizi e del comparto produttivo a cui si unisce l'assetto rurale quale connotato fondamentale dell'identità regionale da cui gli insediamenti traggono riconoscibilità.
- 2. La rete policentrico insediativa si struttura mediante i poli di primo livello, i poli di primo livello di progetto, i poli minori ed i centri storici ed è assunta dal PGT quale elemento di gestione e sviluppo del territorio in funzione della sua capacità di favorire le relazioni sia all'interno del territorio regionale sia con i territori d'oltreconfine.
- 3. La rete policentrico insediativa è finalizzata, tra l'altro, a:
- riorganizzare la rete dei servizi e rilanciare la competitività territoriale;
- la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.
- 4. In quest'ottica il PGT definisce:
- a) la gerarchia delle funzioni dei singoli poli insediativi;
- b) la equa distribuzione dei servizi sul territorio,
- c) gli indirizzi per limitare il fenomeno della diffusione generalizzata e circoscrivere l'espansione orizzontale delle città, contenendo il consumo di suolo naturale.

Art 17. Poli di primo livello e poli minori

- 1. I poli di primo livello sono individuati sulla base di un Indice di Attrattività (IA), che ne valuta la capacità di garantire un'adeguata offerta di servizi, e sono caratterizzati in particolare da:
- una forte attrattività;
- -da una o più funzioni strategiche;
- -da servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità:
- un bacino d'utenza di carattere sovracomunale;
- una popolazione superiore a 8.000 abitanti, determinata dall'ISTAT in sede di rilevazione annuale.

- 2. Sono poli di primo livello:
- 1) Trieste
- 2) Udine
- 3) Pordenone
- 4) Gorizia
- 5) Monfalcone-Ronchi dei Legionari
- 6) Gemona del Friuli
- 7) Sacile
- 8) Tolmezzo
- 9) Cividale del Friuli
- 10) San Vito al Tagliamento
- 11) Maniago-Spilimbergo
- 12) Latisana
- 13) Codroipo
- 14) San Daniele del Friuli
- 15) Palmanova-Cervignano del Friuli
- 3. In una prospettiva di crescita economica, sociale e culturale e di aumento della competitività del territorio regionale, il PGT assegna ai seguenti poli di primo livello ed ai relativi STL, specifici ruoli strategici:
- a) Trieste: ruolo urbano, direzionale, portuale e della ricerca scientifica;
- La Regione assegna al polo di Trieste ed al relativo STL, un ruolo strategico in relazione ai due corridoi europei (Corridoio Adriatico-Baltico e Corridoio Mediterraneo) mediante lo sviluppo di un *Hub* portuale del Nord-Adriatico.
- b) Udine: ruolo urbano, logistico;
- La Regione assegna al polo di Udine ed al relativo STL, un ruolo centrale rispetto all'area friulana attraverso la ricerca tecnologica, la promozione di funzioni "smart city" e la logistica per l'integrazione del territorio friulano e delle sue economie, al corridoio Adriatico-Baltico
- c) Pordenone: ruolo urbano, industriale e logistico;
- La Regione assegna al polo di Pordenone ed al relativo STL, un ruolo strategico in relazione allo sviluppo del settore industriale e logistico e nella diffusione dell'innovazione. puntando ad un ruolo di cerniera logistico-funzionale con le contermini aree del Veneto.
- d) Gorizia: ruolo urbano transfrontaliero per la coesione europea e città culturale di frontiera;
- La Regione assegna al polo di Gorizia ed al relativo STL, un ruolo strategico teso ad assicurare la connessione con la Repubblica di Slovenia, promuovendo forme di cooperazione strutturata, attraverso strumenti che stabilizzano i rapporti e promuovono l'integrazione tra la città, le aree urbane e i sistemi territoriali diversi. La Regione riconosce l'aspetto strategico del bacino di influenza del polo di Gorizia come elemento di sviluppo dei flussi di persone e merci relative alle polarità di oltre confine.
- 4. In aggiunta ai poli di primo livello, vengono individuati in base alle politiche strategiche territoriali due poli di primo livello di progetto, che sono:
- a) Tarvisio, in quanto funzionale ad evitare l'emarginazione dell'area montana ed al potenziamento dei legami d'oltre frontiera;
- b) San Giorgio di Nogaro, in quanto funzionale al potenziamento del polo di San Giorgio di Nogaro come elemento della Piattaforma logistica regionale prevista dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità, delle merci e della logistica.
- 5. I poli minori sono individuati-mediante i seguenti criteri:
- a) attuale o antica centralità;
- b) funzione turistica:
- c) funzione infrastrutturale
- d) altre funzioni e vocazioni predominanti

- 6. I poli minori sono:
- 1) Arta Terme
- 2) Aviano
- 3) Chiusaforte
- 4) Cormons
- 5) Duino-Aurisina
- 6) Forni di Sopra
- 7) Gradisca D'Isonzo
- 8) Grado
- 9) Lignano
- 10) Manzano
- 11) Marano Lagunare
- 12) Muggia
- 13) Pontebba
- 14) Ravascletto
- 15) Sauris
- 16) Tarcento

Art 18. Centri storici

- 1. I centri storici costituiscono la componente identitaria e culturale della rete policentrico insediativa (Tav. 7a) in quanto ambiti a complessità urbanistica ed in possesso di elementi che identificano il territorio sotto il profilo storico, culturale e ambientale.
- 2. In relazione ai centri storici sono promosse politiche indirizzate a interventi di:
 - a) recupero e conservazione delle antiche aree urbane e delle superfici pertinenziali;
 - b) organizzazione dell'assetto plurifunzionale degli edifici, mediante apposita previsione di compresenza di residenza, artigianato, turismo, commercio, strutture per il tempo libero, terziario, attività culturali;
 - c) superamento della tendenza alla conservazione del singolo edificio con politiche volte a perseguire interventi integrati di tutela del patrimonio esistente;
 - d) valorizzazione delle tradizioni locali, anche mediante il recupero delle destinazioni che appartengono alle stesse.
- 2. I centri storici sono:
 - 1) Ampezzo
 - 2) Aquileia
 - 3) Cividale del Friuli
 - 4) Codroipo
 - 5) Colloredo di Monte Albano
 - 6) Gemona del Friuli
 - 7) Palmanova
 - 8) Prato Carnico
 - 9) San Daniele del Friuli
 - 10) Sauris
 - 11) Tarcento
 - 12) Tolmezzo
 - 13) Udine
 - 14) Venzone
 - 15) Cormons
 - 16) Gorizia
 - 17) Gradisca d'Isonzo
 - 18) Grado
 - 19) Muggia
 - 20) Trieste
 - 21) Aviano
 - 22) Cordovado
 - 23) Frisanco

- 24) Polcenigo
- 25) Porcia
- 26) Pordenone
- 27) Sacile
- 28) San Vito al Tagliamento
- 29) Sesto al Reghena
- 30) Spilimbergo
- 31) Valvasone

Art 19. Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nei piani struttura di area vasta

- 1. Il PGT, attraverso la formazione dei piani struttura di area vasta, persegue i seguenti obiettivi:
- a) maggiore qualità e valorizzazione ambientale della rete policentrica in rapporto al bacino di utenza dell'area vasta, indirizzando a:
 - a.1) limitare il consumo di suolo prevedendo indirizzi e soglie, diversificate in funzione delle diverse categorie di comuni, relative al limite massimo di impegni di suolo non urbanizzato, a fini insediativi e infrastrutturali, ferma restando la previa valutazione del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare.
 - La suddetta soglia potrà essere superata solo eccezzionalmente per la realizzazione di opere, non diversamente localizzabili, di riconosciuto interesse pubblico di livello nazionale o regionale.
 - a.2) limitare l'inquinamento e migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurne i consumi;
 - a.3) migliorare la qualità dell'aria su scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
 - a.4) ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
 - a.5) ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
 - a.6) ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
 - a.7) ridurre i consumi energetici, le emissioni climalteranti ed i consumi di risorse non rinnovabili, nonchè conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile;
 - a.8) ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
 - a.9) promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.
- b) maggiore densità abitativa nei poli di primo livello per preservare i limiti insediativi e per favorire una maggiore razionalità nella distribuzione dei servizi in rapporto al bacino di utenza dell'area vasta, indirizzando a:
 - b.1) delimitare i centri e nuclei edificati che possono svolgere funzione ricettiva ed essere recuperati e riutilizzati mantenendo la testimonianza dell'architettura storica locale;
 - b.2) individuare i territori maggiormente vocati ad ospitare strutture ricettive e di accoglienza funzionali a diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico, storico e culturale;
 - b.3) riconoscere strutture museali esistenti o edifici potenzialmente destinabili a tal uso che, per la loro ubicazione, possono direttamente relazionarsi con le strutture ricettive, di accoglienza e con le risorse naturali del circuito turistico;
 - b.4) individuare itinerari e percorsi escursionistici legati alla storia e alle tradizioni;
 - b.5) riqualificare gli ambiti periurbani, coincidenti con il verde di cintura adibito ad uso agricolo ed a protezione degli abitati, per favorire azioni di recupero del tessuto edilizio e di potenziamento delle connettività ecologiche.

- c) integrazione sociale e funzionale tra il tessuto residenziale delle aree urbane e l'offerta commerciale, indirizzando a:
 - c.1) assicurare i servizi essenziali, attraverso la valorizzazione e il consolidamento delle attività di vendita e di quelle ad esse complementari;
 - c.2) prevedere la costituzione di centri commerciali naturali come progetti unitari integrati con finalità di incentivazione della pedonalizzazione e di limitazione della circolazione meccanica, assistiti da adeguate dotazioni di parcheggi esterne al tessuto edificato in cui si collocano gli esercizi di vendita;
 - c.3) mantere o ricostituire il tessuto commerciale nelle aree montane, favorendo la costituzione di empori commerciali o distretti e valorizzando la vendita di prodotti tipici locali.
- d) organizzazione funzionale e razionalizzazione dei servizi, indirizzando a:
 - d.1) prevedere nuovi centri commerciali solamente nelle aree urbanizzate e in continuità con l'edificato esistente nei centri dei poli di primo livello.
 - d.2) ricercare una maggiore razionalità nella distribuzione, uso e gestione dei servizi puntuali ed a rete, in rapporto a bacini di utenza di Area vasta, utilizzando anche metodi e modelli di smart city and community;
- e) razionalizzazione delle funzioni commerciali ed industriali esistenti, subordinata a:
 - e.1) le previsioni del piano struttura di area vasta;
 - e.2) la verifica:
 - della saturazione delle aree
 - della funzionalità del sistema viario
 - del livello di servizio
 - dell'adeguatezza dei sistemi di accesso e uscita dalle pertinenze
 - dell'idoneità della dotazione di parcheggi rapportata alla dimensione complessiva dell'insediamento
 - della presenza di adeguato collegamento con i servizi del TPL.
 - e.3) la presenza di aree da riservare alla qualificazione paesaggistica e alle funzioni di equilibrio ecologico;
 - e.4) prioritaria verifica di fattibilità di appositi accordi compensativi di natura territoriale ed ambientale, coinvolgendo tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati all'area vasta di riferimento.
 - f) sviluppo delle risorse agro-ambientali, indirizzando a:
 - f.1) potenziamento delle colture produttive pregiate, che contraddistinguono i territori utilizzati a fini produttivi in relazione ad contesto di valore paesaggistico-ambientale;
 - f.2) sviluppo degli altri ambiti vocati all'uso agrario e forestale, per condizioni agronomiche e pedologiche favorevoli;
 - f.3) tutela dei terrazzamenti e altre sistemazioni agrarie, per la loro funzione di difesa del suolo;
- 2. Nei poli di primo livello il PGT persegue in particolare il rafforzamento e il consolidamento territoriale di attività indirizzando allo sviluppo di :
 - a) infrastrutture telematiche per le aree industriali o i siti produttivi in generale;
 - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
 - c) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
 - d) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico;
 - e) forme distrettuali da configurarsi come Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui al D.Lgs. 112/1998, in modo da creare le condizioni per un sistema produttivo regionale ecoefficiente.

CAPO III La rete ecologico ambientale

Art 20. Finalità e componenti della rete ecologico ambientale

- 1. Il PGT individua la rete ecologico ambientale quale strumento di valorizzazione, tutela ed implementazione in forma sistemica delle dotazioni di risorse naturalistico-ambientali del territorio regionale, in continuità con quelle nazionali e transfrontaliere, al fine di interconnettere, sotto il profilo della funzionalità ecologica, le aree tutelate di interesse naturalistico regionale. A tal fine, individua nel progetto di territorio Rete ecologica regionale lo strumento per contrastare i rischi della discontinuità territoriale e ambientale.
- 2. Il progetto della rete ecologica regionale (Tav. 7b):
- a) rappresenta il disegno strategico entro il quale coordinare interventi mirati a conservare la biodiversità del territorio regionale in ambito di area vasta promuovendo, nell'ambito dell'individuazione e del rafforzamento delle interconnessioni di progetto, la valorizzazione della funzione ecologica dell'agroecosistema e degli ecosistemi forestali, nonché la riqualificazione ed il recupero ambientale di potenzialità residue o processi di riconversione in atto;
- b) costituisce il riferimento per politiche strategiche ed azioni di competenza della pianificazione generale e di settore dell'area vasta finalizzate alla tutela della funzionalità ecologica del territorio, nonché lo strumento di riferimento per la redazione della Rete ecologico ambientale nei piani struttura di area vasta;
- c) costituisce lo strumento per:
- c.1) valutare la compatibilità ambientale delle previsioni contenute negli strumenti strategici della pianificazione d'area vasta
- c.2) verificare la sostenibilità degli interventi di trasformazione dell'area vasta
- c.3) monitorare nel tempo le risorse naturali, anche al fine di contenere il consumo di suolo e sostenere la compattazione dei sistemi insediativi.

Art 21. Componenti del progetto della rete ecologica regionale

1.La struttura del progetto della rete ecologica è articolata in:

- componente di primo livello
- componente di secondo livello
- connettività di progetto.
- 2. La componente di primo livello è costituita dagli ambiti naturalistici prioritari, dal tessuto connettivo prioritario e dalla rete ecologica delle acque. E' caratterizzata da ambiti di prevalente interesse naturalistico regionale ed è composta da: "
 - *aree core*: aree naturali di grande dimensione e di alto valore funzionale e qualitativo, idonee al mantenimento della vitalità delle popolazioni target che costituiscono l'ossatura della rete ecologica;
 - aree buffer: settori territoriali limitrofi alle aree core che hanno funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica (effetto margine) sulle specie più sensibili;
 - aree stepping stone: aree naturali minori poste lungo linee ideali di passaggio, come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili.
- 3. La componente di secondo livello è costituita da:
- restoration areas: elementi strutturanti il sistema della rete e di progetto che prevedono interventi di rinaturazione individuati dal progetto, nuove unità para–naturali in grado di completare lacune strutturali;
- connettivo ecologico montano;
- connettivo ecologico agricolo;

4. La connettività di progetto è individuata dal PGT al fine di superare gli elementi di discontinuità caratterizzanti i sistemi agricoli seminaturali e le aree ad elevata antropizzazione. Le aree così individuate costituiscono gli ambiti territoriali prioritari nei quali prevedere la progettazione di dettaglio delle interconnessioni ecologiche di progetto attuabili a livello d'area vasta.

Art 22. Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nei piani struttura di area vasta

- 1. Il progetto della rete ecologica regionale individua gli ambiti entro i quali dovranno essere prioritariamente progettate, a livello d'area vasta, le interconnessioni ecologiche funzionali per il completamento della componente di secondo livello della rete stessa, da configurarsi quale connettività di progetto.
- 2. Il progetto della rete ecologica regionale, costituisce parametro di riferimento per l'assetto della rete ecologico ambientale d'area vasta e si pone come obiettivi di:
 - compattare progressivamente i centri abitati individuando ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete e, quando possibile, individuare aree e spazi verdi di cintura ai perimetri urbani avvalendosi eventualmente della specifica pianificazione comunale di settore;
 - valorizzare la gestione ecologica dell'agroecosistema attraverso il mantenimento e l'introduzione di corridoi ecologici di connessione diffusa e di siepi campestri;
 - prevedere, nella progettazione di dettaglio delle connessioni ecologiche, il recupero di zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e ville in quanto collegabili alle direttrici principali della rete ecologica regionale;
 - privilegiare le aree ad elevato rischio idraulico definite dal PAI come potenziali ambiti di riconnessione alla rete ecologica;
 - individuare le aste fluviali e la rete ecologica delle acque come ambiti preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
 - promuovere la realizzazione di passaggi e scale per consentire il transito di specie ittiche nei corsi d'acqua in cui sono presenti manufatti di sbarramento;
 - promuovere interventi di riqualificazione fluviale nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando la creazione di sponde cementificate e azioni di tombinatura.
- 3. Il PGT, attraverso la formazione dei piani struttura di area vasta, persegue anche i seguenti obiettivi:
 - tutelare i siti delle dismesse miniere estrattive in quanto testimonianze della trascorsa attività economica locale, evidenziandone la singolarità e la rappresentatività con opportune funzioni d'uso.
 - tutelare in particolare i caratteri formali e tipologici del patrimonio tradizionale del comprensorio montano.
 - considerare la fascia litorale e di costa come componente qualitativa degli insediamenti territoriali, in ragione delle relazioni funzionali tra la terraferma e il mare, riferiti alle testimonianze storico-culturali dell'evoluzione degli insediamenti, alla portualità commerciale, alla ricettività e alla rilevanza di quei territori agrari.
 - Salvaguardare l'integrtita deil fiumi e delle relative pertinenze come patrimonio ambientale e identitario, mediante opere di ripristino della continuità ecologica;
 - Valorizzare le risorse boschive e le risorse idriche, per la molteplicità delle funzioni svolte e per l'elevato interesse pubblico, in relazione al settore energetico, produttivo e della tutela ecologica e paesaggistica.
- 4. Al fine di agevolare l'esercizio delle competenze pianificatorie in tema di rete ecologico ambientale d'area vasta e comunale, la Giunta regionale emana atti di indirizzo in cui sono definite le modalità per il recepimento del progetto della rete ecologica regionale a livello di area vasta e comunale.

5. L'Amministrazione regionale provvede al monitoraggio degli elementi che compongono la rete ecologica regionale, competendo a ciascuna area vasta la manutenzione dei corridoi presenti nel proprio territorio.

Art 23. Bilancio di sostenibilità territoriale

- 1. Le aree individuate e denominate Connettività di progetto costituiscono gli ambiti territoriali da considerare prioritariamente nella predisposizione degli strumenti di pianificazione d'area vasta e comunali e sui quali far convergere gli interventi di mitigazione e compensazione o perequazione ambientale derivanti dal bilancio di sostenibilità inerente le proposte di trasformazione del territorio.
- 2. Ogni trasformazione territoriale richiede un bilanciamento territoriale e di sostenibilità; il bilancio si fonda su regole e meccanismi:
- spaziali, riferiti alla compensazione o perequazione ambientale
- temporali, riferiti al debito ambientale.
- 3. La compensazione o perequazione ambientale:
- prevede servizi ecosistemici resi da alcune parti del territorio a favore di altre al fine di sostenere servizi ecosistemici ridotti dalle trasformazioni territoriali e che quindi necessitano di un ristoro o di un potenziamento in altre parti del territorio;
- considera le funzioni territoriali non semplicemente calcolando le perdite ambientali locali ma prevedendo una più complessiva ricollocazione delle diverse funzioni, naturali ed antropiche, all'interno di un territorio più vasto
- può esser effettuata sia mediante una riprogettazione dei servizi resi da e tra territori diversi sia, in una visione più locale, una riprogettazione dei servizi resi all'interno dell'area vasta.
- 4. Il debito ambientale si avvale degli stessi principi e meccanismi caratterizzanti la compensazione o perequazione ambientale attuabili in un periodo temporale più ampio.
- 5. Al fine di assicurare la corretta applicazione dei principi e meccanismi che regolano il Bilancio di sostenibilità territoriale, la Giunta regionale emana atti di indirizzo in cui sono definite le modalità attuative ed operative specifiche.

Art 24. Regimi di tutela vigenti

- 1. Fermi restando i regimi previsti dalle norme vigenti, le azioni previste dagli strumenti di pianificazione locale che aumentano la frammentazione tra habitat o che riducono la connettività ecologica per specie animali o vegetali tutelate dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 20 marzo 2009, n. 074/Pres. in attuazione della legge LR 23 aprile 2007, n. 9, qualora incidenti su aree della Componente di primo livello, devono essere verificati in sede di VAS nella predisposizione del piano struttura di area vasta.
- 2. Lo strumento di pianificazione locale propone misure compensative secondo le disposizioni previste dal piano struttura di area vasta.
- 3. Nelle medesime aree i progetti sottoposti a VIA, screening di VIA o VINCA devono essere verificati in relazione agli effetti di frammentazione tra habitat o alla riduzione della connettività ecologica per specie animali o vegetali tutelate dal D.P.R. 357/1997 e dal D.P.Reg. n. 074/2009. Tale aspetto viene verificato dagli uffici regionali competenti in materia in sede di procedure autorizzative di VIA, screening di VIA e VINCA.

CAPO IV La rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità

Art 25. Finalità e componenti della rete infrastrutturale dei trasporti e della mobilità

- 1. Ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 23/2007 (Attuazione del D.Lgs 11/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) il PGT recepisce il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica di cui al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con DPReg. 16 dicembre 2011, n. 300/Pres., con particolare riferimento alla rete infrastrutturale individuata nelle tavole 1a, 1b, 1b-bis, 2a, 2b, 3 del medesimo Piano, nonché alle relative Norme di attuazione.
- 2. Il PGT riconosce al sistema infrastrutturale dei trasporti e della mobilità il ruolo di rete di interesse regionale con funzioni di supporto delle attività turistiche, economiche e produttive e su cui si innestano le principali relazioni della struttura policentrica territoriale degli insediamenti.
- 3. Gli strumenti di pianificazione territoriale si adeguano alle previsioni di settore della rete ferroviaria, in relazione a:
- a) l'infrastruttura riconosciuta prioritaria dal PGT costituita dal Corridoio Adriatico Baltico (Corridoio 1 della rete europea TEN-T) e dal suo collegamento con Trieste, nonché all'infrastruttura del Corridoio Mediterraneo (Corridoio 3), in particolare per quanto concerne il collegamento veloce tra i terminal aeroportuali del nuovo centro intermodale di Ronchi dei Legionari e di Venezia Marco Polo, come elementi strutturanti prioritari in ragione dei corridoi trasportistici di connessione nel quadro di prospettive di coesione e di scenari europei;
- b) l'infrastruttura di integrazione della rete del territorio regionale, quale elemento di coesione territoriale interna da rafforzare nell'ottica dello sviluppo e del miglioramento della qualità delle relazioni e dei servizi rispetto ai Corridoi della rete europea TEN-T;
- c) la rete ferroviaria di connessione tra gli ambiti dei Consorzi di sviluppo industriale e la rete principale, individuando nei Consorzi stessi centri generatori di traffico delle merci all'interno della strategia della piattaforma logistica regionale.
- 4. Gli strumenti di pianificazione territoriale si adeguano alle previsioni di settore della rete viaria, in relazione a:
- a) la rete autostradale ed i relativi raccordi, di livello nazionale e internazionale;
- b) la rete stradale regionale di primo livello, mediante assunzione dei progetti inerenti alle nuove tratte e individuando gli ambiti destinati ad ospitare by-pass e varianti ai tracciati esistenti;
- c) della rete delle penetrazioni urbane, traducendo le previsione del piano regionale di settore in disposizioni normative e all'occorrenza, in previsioni di nuovi ambiti da destinare alla realizzazione di nuove infrastrutture.
- 5. Le direttrici energetiche e tecnologiche vengono prioritariamente previste lungo i corridoi della rete europea TEN-T succitati e lungo la rete viaria autostradale e dei raccordi autostradali individuati dal piano di settore.

Art 26. Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nei piani struttura di area vasta

- 1. Nell'ottica del miglioramento della qualità degli spostamenti all'interno della regione anche in termini di sicurezza stradale, del decongestionamento della rete stradale, nonché del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, riguardo i sistemi che garantiscono la connettività tra i poli di primo livello e tra questi e i relativi bacini di area vasta, il PGT predilige nell'ordine:
- a) il trasporto pubblico su ferrovia;

- b) il trasporto pubblico su gomma;
- c) i sistemi di mobilità alternativa al veicolo privato (bicicletta, car sharing, car pooling);
- d) il veicolo privato.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, con specifico riferimento alla rete infrastrutturale ferroviaria, il PGT:
- a) riconosce nella rete infrastrutturale ferroviaria, nelle relative stazioni e nei Centri di interscambio modale regionale (CIMR) la rete prioritaria attraverso cui si realizza la connettività del sistema dei poli di primo livello, assicurandone il mantenimento, l'adeguamento e il potenziamento, con particolare riferimento alle tratte ferroviarie di secondo livello Sacile-Gemona e Casarsa della Delizia-Portogruaro;
- b) dispone, in caso di assenza della stazione o della fermata ferroviaria nel polo di primo livello, che la connettività verso gli altri poli di primo livello, o verso la stazione o fermata ferroviaria individuata secondi criteri di prossimità e frequenza del servizio, si realizzi attraverso un adeguato servizio di trasporto pubblico su gomma di primo livello, così come riconosciuto all'art. 8, comma 1, lett. a), LR 23/2007;
- c) verifica il possibile potenziamento dei servizi ferroviari e ne promuove l'attuazione, anche alla luce degli interventi di adeguamento e potenziamento puntuali della rete infrastrutturale previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.
- d) promuove la ristrutturazione ed il recupero delle strutture ferroviarie dismesse prioritariamente per il trasporto pubblico locale o delle merci; in alternativa, qualora non si ravvisi l'esigenza del recupero a fini di trasporto, possono essere tutelate e recuperate, in funzione della fruizione dei territori non urbanizzati, quali percorsi ciclopedonali.
- 3. Con riferimento ai CIMR di cui al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, localizzati nei poli di primo livello, il PGT riconosce un perimetro ottimale entro il quale sviluppare i terminal servizi dei CIMR e le relative strutture adiacenti (quali ad esempio: banchine, pensiline, piste, piazzali, ormeggi, parcheggi per automobili, moto e biciclette) nella distanza massima percorribile a piedi in 10 minuti (fissata in termini di lunghezza pari a 600 metri), partendo dal baricentro di un punto notevole, stazione ferroviaria o autostazione a seconda della dotazione del CIMR. Entro tale perimetro possono trovare ubicazione ulteriori servizi, anche di natura residenziale, direzionale, ricreativa e commerciale oltre a quelli usualmente connessi all'ambito dei trasporti.
- 4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, gli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta prevedono i necessari adeguamenti alla rete viaria di adduzione ai CIMR.
- 5. Ai fini dell'organico e ordinato sviluppo della rete stradale di interesse del PGT, del rispetto dei livelli prestazionali richiesti e delle prescrizioni di cui alle Norme di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché per favorire la razionale distribuzione dei flussi di traffico sul territorio regionale, in sede di piani struttura di area vasta:
- a) devono essere preventivamente concordate e verificate con la Direzione centrale regionale competente in materia di viabilità, le soluzioni riguardanti previsioni di accessi, diramazioni e nuovi innesti stradali a uso pubblico o privato sulla rete stradale di interesse del PGT, nell'ottica del loro coordinamento e razionalizzazione ai fini della sicurezza stradale;
- b) deve essere verificato, attraverso uno specifico studio, l'impatto complessivo sulla rete stradale di interesse del PGT derivante dalle previsioni territoriali di area vasta, in termini di flussi di traffico previsti e mantenimento dei livelli di servizio prescritti dalle Norme di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica;
- c) devono essere analizzate le caratteristiche della mobilità di distribuzione e penetrazione nel sistema territoriale di riferimento, in particolare sulla rete di trasporto complementare a quella di interesse del PGT, al fine di adottare le misure più adeguate, anche quali indirizzi per la pianificazione di livello locale, per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della

sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico.

- 6. In sede di pianificazione locale devono essere individuati gli eventuali perimetri urbani in cui regolare la mobilità attraverso la strategia delle zone 30, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di qualità ambientale nonché del recupero della multifunzionalità dei centri abitati. In tale sede, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, in relazione alle previsioni di accessi, diramazioni e nuovi innesti stradali a uso pubblico o privato sulla rete stradale di interesse del PGT.
- 7. Con riferimento alla rete di piste ciclabili, attraverso la formazione dei piani struttura di area vasta il PGT persegue l'obiettivo di favorire l'implementazione della rete di piste ciclabili della rete ciclovie di interesse regionale (ReCIR), quale modalità di collegamento sostenibile, attraverso la previsione e la realizzazione di ulteriori percorsi ciclabili che promuovano itinerari turistici, paesaggistici, enogastronomici al fine di valorizzare le peculiarità dei singoli territori, secondo i seguenti punti:
- a) percorsi ciclabili urbani: collegamento dei centri urbani dei poli di primo livello e di quelli dei poli turistici con i relativi CIMR, se in esso presenti, o con il CIMR più contiguo, attraverso percorsi ciclabili protetti o in alternativa, ove la realizzazione fisica di tali percorsi non sia possibile, individuando aree soggette a restrizioni di velocità lungo tali percorsi;
- b) percorsi ciclabili extraurbani: completamento della rete ciclabile esistente in modo tale da connettere tra loro i poli di primo livello e le aree a maggior vocazione turistica attraverso la realizzazione di collegamenti ciclabili di nuova realizzazione o di completamento, percorsi protetti o comunque riservati alle biciclette.
- 8. Con riferimento alle aree da destinare a parcheggi di interscambio, in sede di pianificazione territoriale di area vasta i Comuni capoluogo di provincia interessati dagli assi di penetrazione urbana di cui delle Norme di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica individuano le aree a ciò destinate indirizzando al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
- a) connessione al centro urbano attraverso:
- a.1) la rete di trasporto pubblico urbana o extraurbana ma di adeguato livello di servizio rispetto alla domanda effettiva e potenziale;
- a.2) un itinerario ciclabile protetto;
- b) dotazione di una fermata attrezzata, così come definita dal Piano regionale del trasporto pubblico locale, in corrispondenza di un punto baricentrico o del principale ingresso del parcheggio di interscambio;
- c) dotazione di servizi di mobilità alternativa, come bike-sharing e/o scooter-sharing elettrico.
- 9. In sede di pianficazione territoriale di area vasta, viene verificata l'eventuale esigenza di dotare i poli di primo livello di strutture di interscambio analoghe a quelle definite ai commi 7 e

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

Art 27. Norme transitorie

1. Nelle more del recepimento degli indirizzi di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, al fine della predisposizione degli strumenti di pianificazione trovano applicazione le disposizioni di cui al Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978 e s.m.i., nonché le disposizioni relative

alla revisione degli standard urbanistici regionali di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., con particolare riferimento alle definizioni, direttive, indicazioni quantitative e standard, anche relativi alle zone territoriali omogenee, da adottare nella redazione dei piani di grado subordinato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE